

Publicato il 24/07/2025

**N. 01378/2025 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00128/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2025, proposto da Giuseppe Costa, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

*contro*

Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Damiano Iula, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

del provvedimento del 30.12.2024, prot. n. 53501, recante il diniego parziale di accesso, nonché della determina n. 1606 del 14 novembre 2024, recante l'approvazione della graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della "procedura comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale di

ruolo nel Comune di Eboli per la copertura di n. 2 unità di personale con profilo di funzionario di vigilanza, Area dei Funzionari e elevata qualificazione (ex cat. D) mediante progressioni verticali in deroga, per titoli, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Eboli, appartenente ad area professionale degli istruttori (ex cat. C) con il medesimo profilo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e di Damiano Iula;

Visto il ricorso incidentale proposto da Damiano Iula;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Costa Giuseppe (in appresso, C. G.) impugnava, chiedendone l'annullamento: - la nota del 30 dicembre 2024, prot. n. 53501, con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Eboli aveva rigettato l'istanza di accesso del 20 novembre 2024, prot. n. 50194, nella parte concernente i documenti presentati dai partecipanti alla selezione interna per n. 2 progressioni verticali del personale dipendente per il profilo professionale Funzionari Vigilanza, indetta con determina n. 1360 del 27 settembre 2024 e bandita con avviso del 27 settembre 2024, prot. n. 22596; - la determina n. 1606 del 14 novembre 2024, con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Eboli aveva approvato la graduatoria di merito e nominato i vincitori (nelle persone di Di Donna Salvatore, in appresso, D. D. S., destinatario di un punteggio complessivo di 70,07/100 e Iula Damiano, in appresso I. D.,

destinatario di un punteggio complessivo di 66,50/100) della “procedura comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo nel Comune di Eboli per la copertura di n. 2 unità di personale con profilo di funzionario di vigilanza, Area dei Funzionari a elevata qualificazione (ex cat. D) mediante progressioni verticali in deroga, per titoli, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Eboli, appartenente ad area professionale degli istruttori (ex cat. C) con il medesimo profilo”; -- il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 13 novembre 2024 (prot. n. 49514 del 14 novembre 2024), recante la valutazione delle domande presentate dai concorrenti.

2. Il C., classificatosi alla terza posizione della graduatoria concorsuale, con un punteggio di 66,50/100, identico a quello conseguito da I. D., antepostogli per minore età anagrafica a parità di anzianità di servizio, lamentava, in estrema sintesi: a) quanto alla domanda ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego parziale di accesso di cui alla nota del 30 dicembre 2024, prot. n. 53501, che, la conoscenza della documentazione relativa agli altri concorrenti sarebbe stata necessaria alla tutela giurisdizionale della posizione soggettiva del proponente e non avrebbe potuto essere legittimamente impedita dall’opposizione manifestata dai controinteressati; b) quanto alla domanda di annullamento della graduatoria concorsuale di cui alla determina n. 1606 del 14 novembre 2024, erroneamente, in difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, non gli sarebbero stati riconosciuti 3 punti a titolo di “incarichi specifici e/o di sostituzione per almeno 15 gg.” in relazione al corrispondente subcriterio riportato all’art. 5, lett. c (“Competenze professionali”), dell’avviso di selezione interna prot. n. 22596 del 27 settembre 2024, così da procurargli un punteggio complessivo pari a 69,50 e da consentirgli, quindi, la classificazione in posizione (seconda) utile in graduatoria.

3. Costitutosi in giudizio, il controinteressato I. D., oltre ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione esperita ex adverso,

proponeva ricorso incidentale avverso la valutazione dei titoli vantati dal C.

Con l'azionato rimedio incidentale, deduceva che il ricorrente principale avrebbe dovuto conseguire un punteggio complessivo pari a 58,50, ben inferiore a quello riconosciutogli dalla Commissione esaminatrice.

In particolare, lamentava che: a) sarebbe erroneamente stato attribuito al diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di Napoli in favore del C. un punteggio pari a 10, sulla base della relativa equiparazione ad una laurea triennale, anziché un punteggio pari a 5, corrispondente al relativo rango di diploma di scuola secondaria; b) in sede di attribuzione del punteggio complessivamente pari a 9 per il subcriterio "Encomi; note di merito; incarichi specifici e/o di sostituzione per almeno 15 gg.", riportato all'art. 5, lett. c ("Competenze professionali"), dell'avviso di selezione interna, sarebbero stati apprezzati n. 3 incarichi per l'espletamento delle ordinarie mansioni di servizio, privi del prescritto requisito di specificità giustificativo della prevista premialità aggiuntiva.

4. L'intimato Comune di Eboli si costituiva in resistenza sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, di entrambi i quali eccepiva l'infondatezza.

5. All'udienza pubblica del 24 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In limine alla proposta domanda ex art. 116 cod. proc. amm., rileva il Collegio che, con nota del 28 gennaio 2025, prot. n. 4655, il Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Eboli, in esito al riesame della precedente nota del 30 dicembre 2024, prot. n. 53501, ha consentito l'ex ante rifiutato accesso alla documentazione richiesta dal C.

Quest'ultimo ha, pertanto, conseguito il bene della vita sotteso alla rassegnata istanza del 20 novembre 2024, prot. n. 50194.

Di qui, dunque, la cessazione della materia del contendere con riguardo alla suindicata domanda ostensiva.

2. Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento della graduatoria concorsuale di cui alla determina n. 1606 del

14 novembre 2024, ricollegata dal controinteressato all'omessa impugnazione del Regolamento comunale "per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali in deroga", approvato con delibera della Giunta comunale di Eboli n. 236 del 5 settembre 2024 (in appresso, Regolamento comunale).

Ciò, in quanto tale disciplina regolamentare, per il relativo ampio tenore («Le progressioni verticali sono finalizzate a valorizzare le professionalità acquisite all'interno dell'ente e si concretizzano nella verifica del possesso delle competenze e delle capacità idonee allo svolgimento di compiti e attività di maggiore responsabilità e complessità e di più alto contenuto professionale, corrispondenti a un profilo di inquadramento nell'area superiore») non risulta vincolare in alcun modo l'individuazione degli «incarichi specifici» rilevanti ai fini dell'assegnazione del correlativo punteggio premiale.

3. Ancora in limine, giova rammentare che svariate della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stati sono intervenute sul tema dei complessi rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, avuto precipuo riguardo al settore degli appalti pubblici (cfr. Corte giust. UE, 4 luglio 2013, C-100/12; 5 aprile 2026, C-689/13; 5 settembre 2019, C-333/18; Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242; Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2015).

Come statuito da Cons. Stato, sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6716, «dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 4 luglio 2013, nella causa C-100/12 (Fastweb), che ha negato il carattere assolutamente prioritario (e decisivo, ove accolto) del ricorso incidentale "escludente" nei confronti del ricorrente principale, è stato sottolineato come l'ordine di esame dei motivi di doglianza debba seguire un "criterio di carattere cronologico-sequenziale" (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5155). In pratica, deve ritenersi che il giudice debba decidere disponendo le questioni prospettate in ordine logico e, quindi, antepoendo le questioni di rito a quelle di merito, con priorità dei ricorsi incidentali solo ove a carattere escludente, in rapporto alla medesima

fase procedimentale, ma anche con possibilità di esame prioritario del ricorso principale, per ragioni logiche e di economia processuale, ove quest'ultimo sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile (in tal senso, v. anche Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Di norma l'esame dei ricorsi incidentali resta, tuttavia, pregiudiziale, qualora la relativa definizione sia, in tesi come nella specie, ostativa o preclusiva in rapporto alle ragioni dedotte col ricorso principale».

Tanto ricordato, osserva il Collegio che, nella specie, la natura delle questioni dedotte, tra loro speculari – siccome volte, rispettivamente, a incrementare fino a 69,50 ed a decrementare fino a 58,50 il punteggio conseguito dal C. (66,50) – impone, in linea teorica, di scrutinare congiuntamente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, nella misura in cui l'accoglimento o il rigetto delle censure proposte con l'uno e/o con l'altro risultino non già reciprocamente preclusive, bensì suscettibili di sovrapporsi reciprocamente condizionando l'esito quantitativo della valutazione contestata.

Una ipotetica preclusività è ricollegabile unicamente al motivo di ricorso incidentale rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.a, dal cui esame occorre, dunque, principiare.

L'eventuale accoglimento di tale censura, ossia l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'attribuzione di 10, anziché di 5 punti in relazione al criterio riportato all'art. 5, lett. b (“Titolo di studio”), dell'avviso di selezione interna farebbe venir meno, infatti, l'interesse alla proposizione del ricorso principale. Ciò, perché, in questo caso, il C., anche se ottenesse tutti i n. 3 punti vantati in aumento rispetto a quelli riconosciutigli dalla Commissione esaminatrice, si arresterebbe alla soglia di 61,50 punti, vedendo così irrimediabilmente preclusa la possibilità di superare la posizione dello I. E cioè perché, non avendo il ricorrente principale manifestato l'interesse alla riedizione della procedura di reclutamento, ma essendosi limitato a sostenere la sua prevalenza sul controinteressato vincitore ed a richiedere, quindi, la ripetizione della valutazione, occorre anteporre scrutinio del suindicato

motivo di impugnazione incidentale, che, se fondato, determinerebbe il venir meno di ogni interesse del C. alla delibazione delle proprie censure sull'attribuzione dei punteggi (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 luglio 2022, n. 5550).

4. Venendo a scrutinare nel merito il suindicato ordine di doglianze incidentale, occorre rimarcare, in punto di fatto, che: - il C., nella propria domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ha dichiarato «di essere in possesso di ulteriore titolo di studio: diploma di laurea, conseguito in data 15 aprile 1987 presso l'ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli), votazione 110 e lode ... titolo equiparato a laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive»; - come evincesi dalla corrispondente scheda di valutazione, la Commissione esaminatrice ha attribuito al suindicato titolo di studio un punteggio pari a 10, previsto in caso di possesso della laurea triennale dall'art. 5, lett. b (“Titolo di studio”), dell'avviso di selezione interna. A parere del Collegio, un simile apprezzamento non è da reputarsi conforme alla natura del titolo di studio vantato dal ricorrente principale.

Al riguardo, la giurisprudenza ha escluso che il diploma di educazione fisica conseguito dal C. (al termine della frequenza di un corso triennale), ai sensi della l. n. 88/1958, possa equipararsi al diploma di laurea del “vecchio ordinamento”, che fino al 1990 aveva in linea di massima durata almeno quadriennale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5830/2020; n. 5562/2022).

In questo senso, ha chiarito che:

- a) all'ISEF si accedeva col diploma di scuola secondaria superiore e mediante concorso per esami per un numero di posti annualmente determinato dal Ministero, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. n. 88/1958;
- b) col d.lgs. n. 178/1998, è stata operata la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
- c) l'equiparazione tra il diploma ISEF vecchio ordinamento e la (sola) laurea triennale in scienze motorie ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle

attività professionali è stata prevista dalla l. n. 136/2002;

d) «non è possibile sostenere l'equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea non potendosi assegnare all'art. 1 della legge n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione antecedente, riconoscendo detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l'equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello» (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3528; 25 gennaio 2008, n. 209; 19 marzo 2013, n. 1559; cfr., in senso adesivo, ex multis, Cons. Stato, sez. VII, n. 3258/2023; n. 4284/2024; TAR Veneto, Venezia, sez. I, n. 1379/2022; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 18741/2023; n. 18824/2023; n. 14525/2024; sez. IV, n. 19436/2024).

Ora, è pur vero che le pronunce dianzi richiamate escludono elettivamente l'equiparabilità tra diploma ISEF e diploma di laurea del “vecchio ordinamento”, senza appuntarsi specificamente sulla questione dell'assimilabilità o meno del primo alla laurea triennale (di primo livello) del “nuovo ordinamento”.

Le seguenti argomentazioni articolate, segnatamente, dal Consiglio di Stato, sez. VI, nelle sentenze n. 3528 del 15 giugno 2006, n. 3528 e n. 209 del 25 gennaio 2008 – sulle quali si è consolidato l'illustrato indirizzo pretorio ed alle quali il Collegio reputa di dover aderire – militano, tuttavia, nel senso della soluzione negativa ad una simile questione: - «non è possibile sostenere l'equipollenza del diploma ISEF a quello di laurea, non potendosi assegnare al menzionato art. 1 della legge n. 136/2002, il carattere di "norma ricognitiva della situazione antecedente", riconoscendo la detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l'equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello, prevista dal nuovo ordinamento universitario, mentre la situazione antecedente era caratterizzata dall'esistenza di una norma (art. 22 della legge n. 88/1958) che nulla affermava sulla presunta equipollenza del diploma ISEF al diploma di laurea (che si conseguiva al termine di un corso di quattro anni), limitandosi a prevedere "il grado universitario (vale a dire post scuola secondaria) degli Istituti superiori di educazione fisica"»; - col d.lgs. n.

178/1998 «è stata operata la "trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127", che in quest'ultima legge sono previste, infatti, le modalità (art. 8, norme finali e transitorie) "di conseguimento della laurea (quadriennale) da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e di diplomati presso gli ISEF", il che dimostra per tabulas che il precedente diploma ISEF non è equipollente al diploma di laurea» (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1559).

5. Ferma restando la natura dirimente della censura dianzi esaminata, il Collegio ritiene, comunque, per completezza motivazionale, di doversi soffermare anche su quelle rubricate retro, sub n. 2.b e n. 3.b, che sono scrutinabili congiuntamente, stante la relativa interrelazione reciproca.

5.1. Al riguardo, giova rammentare che, in relazione al subcriterio “Encomi; note di merito; incarichi specifici e/o di sostituzione per almeno 15 gg.”, l’art. 5, lett. c, dell’avviso di selezione interna prevedeva n. 1 punto per ciascuna voce costitutiva con un limite massimo di n. 12 punti assegnabili.

Ebbene, come evincesi dall’esibita scheda di valutazione, compilata dalla Commissione esaminatrice, in relazione al medesimo subcriterio, il C. si è visto complessivamente attribuiti n. 9 punti, a fronte del suindicato limite massimo di n. 12 punti.

5.2. In particolare, alla stregua delle annotazioni giustificative (approvative o reiettive, mediante apposizione del contrassegno “1 cerchiato” ovvero delle diciture “sì” e “no”) riportate sulla documentazione a corredo della domanda di partecipazione del ricorrente principale, a quest’ultimo, oltre ai n. 3 punti assegnati per l’incontestatamente unico encomio conseguito, per l’incontestatamente unica nota di merito e per la incontestatamente unica sostituzione valutabile (sostituzione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Eboli nel periodo 21 luglio – 10 agosto 2023), figura attribuito n. 1 punto per ciascuno dei seguenti sei incarichi specifici reputati valutabili: a)

incarico di agente contabile addetto alla riscossione del Settore Polizia Locale (provvedimento del 19 febbraio 2015, prot. n. 5725); b) incarico di responsabile di istruttoria nella gestione delle attività dell'Ufficio Affari Generali e di coordinamento di altri addetti nelle attività di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale (provvedimento del 20 marzo 2017, prot. n. 15060); c) incarico di componente dell'Ufficio di supporto al RUP nell'attuazione del progetto "Eboli sicura ed intelligente" nell'ambito del "Programma Operativo Complementare Legalità 2014 – 2020" (determina n. 742 del 16 giugno 2023); d) incarico di Responsabile del Servizio Comando (provvedimento del 20 luglio 2023, prot. n. 31211); e) incarico di Responsabile del Servizio di Segreteria Comando (determina n. 405 del 15 marzo 2024); f) incarico di componente dell'Ufficio di supporto al RUP nell'attuazione progetto "Eboli Strade Sicure" (determina n. 313 del 4 marzo 2024).

5.3. Con riferimento all'incarico indicato retro, sub 5.2.b (responsabile di istruttoria nella gestione delle attività dell'Ufficio Affari Generali e di coordinamento di altri addetti nelle attività di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale), coglie nel segno il ricorrente incidentale, allorché ne contesta la specificità giustificativa dell'attribuzione del punteggio di cui al subcriterio "Encomi; note di merito; incarichi specifici e/o di sostituzione per almeno 15 gg.", riportato all'art. 5, lett. c ("Competenze professionali"), dell'avviso di selezione interna.

Come enunciato nel provvedimento di assegnazione prot. n. 15060 del 20 marzo 2017, l'incarico in parola è preordinato ad «assicurare una razionale ed efficiente organizzazione delle attività dell'Area di P.O. di competenza ed un'ordinata gestione dei procedimenti afferenti ai Servizi della medesima Area, individuare i dipendenti addetti ai vari servizi a cui assegnare il coordinamento delle attività, in coerenza con le linee organizzative e gestionali assegnate e delegate in sede di P.E.G., nonché la responsabilità di singoli procedimenti». Nulla, cioè, che esorbiti dalle ordinarie mansioni di servizio e che implichi l'assunzione delle "specifiche responsabilità" contemplate nel

verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 13 novembre 2024 e valorizzate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento comunale in rapporto all'esercizio di attività più complesse, richiedenti più elevate competenze professionali ed ai fini delle progressioni verticali delle carriere.

5.5. Non altrettanto può dirsi con riferimento agli incarichi indicati retro, sub n. 5.2.c e n. 5.2.f (componente dell'Ufficio di supporto al RUP nell'attuazione del progetto "Eboli sicura ed intelligente" nell'ambito del "Programma Operativo Complementare Legalità 2014 – 2020" e nell'attuazione progetto "Eboli Strade Sicure").

Come evincesi dalle determine n. 742 del 16 giugno 2023 e n. 313 del 4 marzo 2024, trattasi, infatti, all'evidenza, di incarichi inerenti ad attività istruttorie e procedimentali richiedenti l'esercizio di specifiche competenze professionali in relazione ad un peculiare progetto (realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell'agglomerato urbano) e remunerati con appositi compensi.

5.6. Quanto, infine, agli incarichi indicati retro, sub n. 5.2.a, n. 5.2.e e n. 5.2.f (agente contabile addetto alla riscossione del Settore Polizia Locale; Responsabile del Servizio Comando e del Servizio di Segreteria Comando), è appena il caso di sottolineare che la relativa valorizzazione non è contestata dallo I.

6. Transitando ora allo scrutinio del ricorso principale, merita favorevole apprezzamento la tesi attorea circa la valutabilità dell'incarico di componente esperto della Commissione giudicatrice del concorso per esami per la copertura di n. 4 posti di agente di Polizia Municipale a tempo parziale e determinato (determina n. 682 del 28 giugno 2022).

Trattasi, infatti, di "incarico specifico" esulante dal perimetro degli ordinari compiti istituzionali spettanti al ricorrente nella prestazione del servizio presso la Polizia Municipale di Eboli; e ciò, da un lato, perché le attività valutative proprie della Commissione giudicatrice di concorso non sono riconducibili al campo di materie elettivamente devoluto alla competenza della Polizia

Municipale (ad es., attività di polizia giudiziaria, gestione del traffico e della viabilità urbana, vigilanza stradale, tutela della sicurezza della circolazione, repressione delle infrazioni stradali, controllo sugli esercizi commerciali, vigilanza ambientale ed edilizia, attività organizzative e procedurali preordinate all'assolvimento delle funzioni istituzionali, ecc.); d'altro lato, perché l'attività in questione risulta svolta per un periodo limitato e in relazione ad un singolo procedimento (selettivo).

7. A dispetto degli assunti propugnati dal ricorrente principale, i seguenti ulteriori titoli da quest'ultimo vantati sono da intendersi, invece, correttamente esclusi – alla stregua delle cennate annotazioni giustificative riportate sulla documentazione a corredo della domanda di partecipazione – dal novero di quelli valutabili ai sensi del citato art. 5, lett. c, dell'avviso di selezione interna, stante la relativa non specificità.

In dettaglio:

- quanto agli incarichi di attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale (determina n. 354 del 1° marzo 2007), di attività di repressione del fenomeno dell'abbandono e scarico dei rifiuti (disposizione n. 495 del 5 dicembre 2009), di attività dell'Ufficio Verbali (disposizione n. 509 del 30 dicembre 2011), di attività di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio e delle violazioni in materia di tutela ambientale (disposizione n. 480 del 21 dicembre 2013), trattasi di mere “disposizioni di servizio”, con cui è stata articolata la distribuzione del personale di Polizia Municipale (ivi compreso) per l'assolvimento degli ordinari compiti istituzionali e che, in quanto tali, non avrebbero potuto assurgere al rango di «incarichi specifici» meritevoli di apposito punteggio premiale;

- quanto all'incarico di referente degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in materia di annotazioni di polizia giudiziaria e relazioni di servizio in qualità di esperto in materia (nota del 16 dicembre 2021, prot. n. 53824), trattasi di mera disposizione di servizio indirizzata agli operatori di

Polizia Municipale impiegati nel servizio esterno, che venivano invitati a consultare preventivamente il C., in qualità di operatore assegnato all'ufficio di polizia giudiziaria, in via subordinata ed in caso di permanenza di dubbi l'ufficiale di polizia giudiziaria e infine il Comandante del Corpo, cosicché al ricorrente non era da reputarsi devoluta alcuna particolare responsabilità, che rimaneva incardinata in capo ai singoli operatori e ufficiali del Corpo con funzioni di agenti di polizia giudiziaria;

- quanto all'incarico di responsabile del procedimento per l'adeguamento e l'attribuzione dei gradi al personale di Polizia Municipale (determina n. 1347 dell'11 dicembre 2023), trattasi di attività non implicante alcun margine di discrezionalità, riconducibile all'orbita esplicativa del già valorizzato incarico di cui al provvedimento del 20 luglio 2023, prot. n. 31211.

8. Riepilogando ora, sul piano dei punteggi numerici conseguibili alla luce della svolta disamina del titolo di studio posseduto e delle competenze professionali maturate (avuto precipuo riguardo al subcriterio "Encomi; note di merito; incarichi specifici e/o di sostituzione per almeno 15 gg."), il punteggio complessivo spettante al C. – in conseguenza della decurtazione di n. 1 punto per l'incarico indicato retro, sub 5.2.b (responsabile di istruttoria nella gestione delle attività dell'Ufficio Affari Generali e di coordinamento di altri addetti nelle attività di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale) e dell'addizione n. 1 punto per l'incarico di componente esperto della Commissione giudicatrice del concorso per esami per la copertura di n. 4 posti si agente di Polizia Municipale a tempo parziale e determinato, e in disparte l'acclarata sovrastima del vantato diploma ISEF – non sopravanzerebbe, comunque, quello (66,50) attribuitogli dalla Commissione esaminatrice.

In altri termini, da un lato, la parziale infondatezza del ricorso principale (cfr. retro, sub n. 7) e, d'altro lato, la parimenti parziale fondatezza del ricorso incidentale (cfr. retro, sub n. 4 e 5.3), non consentono al C. di superare la

prova di resistenza che radicherebbe, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad agire.

9. In conclusione: - quanto al ricorso incidentale, esso va accolto in parte; - quanto al ricorso principale, stante il risultato soddisfacente dell'occorrenza sopravvenienza ostensiva, va dato atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 116 cod. proc. amm., mentre, essendosene acclarata la carenza di interesse per effetto del parziale accoglimento del ricorso incidentale, la domanda annullatoria va dichiarata inammissibile.

10. Con riguardo alle spese di lite, i ravvisati profili di reciproca soccombenza ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- quanto al ricorso incidentale, lo accoglie in parte;
- quanto al ricorso principale: -- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di annullamento del diniego di accesso di cui alla nota del 30 dicembre 2024, prot. n. 53501; -- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della determina n. 1606 del 14 novembre 2024;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Marcello Polimeno, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Olindo Di Popolo**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierluigi Russo**

## IL SEGRETARIO